



Firmato
digitalment
e da
ALBERTO
OCCELLI
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
TORINO:800
83440018



ALBERTO OCCELLI
NOTAIO

REPERTORIO N. 81222

ATTI N. 47997

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta maggio

duemiladiciannove (30.05.2019)

in Pinerolo, in una stanza al piano secondo della casa di via Molino
delle Lime n. 4/f

alle ore diciotto e minuti quindici.

Avanti me dottor ALBERTO OCCELLI,

Notaio in Pinerolo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Torino e Pinerolo,

è personalmente comparso il signor:

- VAGLIENTI Giovanni, nato a Cercenasco il 17 luglio 1938, domi-
ciliato a Cercenasco, via Umberto I n. 12, Codice Fiscale VGL GNN
38L17 C487C,

cittadino italiano siccome mi dichiara, della cui identità personale
io Notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità a me dichia-
rata di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "MAI SO-
LI (Associazione per la cura del malato nell'ambiente familiare)",
con sede in Pinerolo, via Fenestrelle 72, codice fiscale
94534970010

costituita con atto a mio rogito in data ventitre febbraio millenove-
centonovantasei, repertorio numero 34440, registrato a Pinerolo il
13 marzo 1996 al numero 246 serie 1, modificata con verbale a mio

Registrato a Torino - DP I
il 24/06/2019
al n. 1045 Serie 1T
con € 200,00

rogito in data venti aprile duemilasei, repertorio numero 58628, registrato a Pinerolo il 10 maggio 2006 al numero 1032 serie 1;.....

richiede me notaio di ricevere e ritenere nei miei minutari il verbale dell'assemblea della predetta associazione convocata per questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente.....

.....ORDINE DEL GIORNO.....

- Modifiche statutarie per adeguamento alla disciplina degli Enti del Terzo Settore.....

Aderendo io notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.....

Assume la presidenza dell'assemblea per unanime designazione dei presenti il sovracomparso signor VAGLIENTI Giovanni il quale, accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e dopo aver constatato e dato atto:.....

- che è presente per il Consiglio Direttivo il Presidente sovracomparso ed i Consiglieri signori BOLZONI Piera, SALUSSOGLIA Renza, BONANSEA Enrichetta, mentre ha giustificato la propria assenza il Consigliere GAY Silvia;.....

- che sono presenti in proprio o per delega, numero trenta associati rispetto ai numeri quaranta associati costituenti l'intera compagine associativa;.....

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta quindi a discutere e deliberare sul sovrariportato ordine del giorno, quale ordine del giorno tutti i presenti dichiarano di ben conoscere e pienamente accettare rimossa ogni eccezione o riserva.....

Il presidente, aperta la seduta illustra agli intervenuti la necessità



ALBERTO OCCELLI
NOTAIO

di modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo alla nuova disciplina prevista per gli Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo 117/2017 e dai successivi decreti attuativi e circolari ministeriali ed al fine di renderlo più consono alle esigenze associative e legge e sottopone all'assemblea il nuovo testo di statuto, evidenziando la necessità di modificare l'articolo 11, al fine di consentire la rieleggibilità dei componenti il Consiglio Direttivo senza limitazioni temporali.-----

L'Assemblea dopo breve discussione e richiesta di chiarimenti, con voto espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fatto dal Presidente, all'unanimità-----
-----delibera-----

- di modificare la denominazione dell'associazione dall'attuale "MAI SOLI (Associazione per la cura del malato nell'ambiente familiare)" nella nuova formula "MAI SOLI organizzazione di volontariato" o anche in forma breve "MAI SOLI ODV" (Associazione per la cura del malato nell'ambiente familiare) modificando in conseguenza l'articolo "1" dello Statuto sociale, precisando che dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore la denominazione dell'Associazione potrà essere integrata dall'acronimo ETS (Ente Terzo Settore).-----

- di adottare un nuovo statuto sociale conforme alle vigenti norme e più consono alle esigenze associative approvando il nuovo testo come sopra letto ed illustrato dal Presidente, precisando che l'efficacia normativa della disciplina fiscale di carattere strutturale pre-

vista dal Titolo X del Decreto Legislativo 117/2017 è subordinata
all'autorizzazione della Commissione Europea ed all'operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore così come previsto dal-
l'articolo 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Set-
tore).-----

Nulla più essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola
la seduta viene tolta, previa richiesta del comparente di allegare al
presente verbale per le conseguenti formalità di pubblicità il testo
aggiornato ed integrale dello Statuto sociale che steso su pagine
dieci di tre fogli viene inserito al presente atto sotto la lettera "A"
previa sottoscrizione del comparente e di me notaio ed omessa la
lettura per dispensa avuta.....

Le spese del presente atto e relative sono a carico dell'associazione.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in par-

te da me in parte da persona di mia fiducia ed in parte dattilo-

scritto da persona pure di mia fiducia su pagine quattro di un fo-

glio, con le sottoscrizioni finali sulla quinta di un secondo foglio,

quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo

meco notaio lo sottoscrive essendo le ore diciannove.....

F.TI: Giovanni VAGLIENTI.

-----Alberto OCCELLI Notaio-

STATUTO ASSOCIATIVO

ART. 1 - COSTITUZIONE

1) E' costituita con sede in Pinerolo l'Associazione di volontariato per l'assistenza domiciliare ai sofferenti da cancro e malattie croniche debilitanti, denominata "MAI SOLI organizzazione di volontariato" o anche, in forma breve, "MAI SOLI ODV" (Associazione per la cura del malato nell'ambiente familiare).

Il Consiglio di Amministrazione potrà trasferire la sede associativa e, se del caso, istituire, trasferire o sopprimere eventuali dipendenze, purché nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

L'Associazione adotta come riferimento il Codice del Terzo Settore.

2) L'associazione, che ha durata sino al 31 dicembre 2050, non ha scopo di lucro, è libera, apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione o nazionalità.

ART. 2 - FINALITA'

1) L'Associazione ha per scopo lo studio, la promozione e l'attivazione, prevalentemente attraverso il servizio volontario, delle forme di assistenza domiciliare dirette a:

- alleviare il dolore e sintomi correlati alla patologia;
- migliorare la qualità della vita e la situazione ambientale dei sofferenti affetti da cancro e malattie croniche debilitanti;
- favorire il reinserimento a domicilio di tutti quei pazienti che abbiano concluso il loro iter clinico in ospedale, garantendo prestazioni specialistiche gratuite a domicilio in maniera ed in misura sovrapponibile a quanto potrebbe essere praticato in ambiente ospedaliero; questo senza sostituirsi alla struttura pubblica, bensì essere complementare ad essa valorizzandone tutte le potenzialità;
- coinvolgere i familiari fornendo loro mezzi, materiali, farmaci, attrezzature idonee, informazioni, supporto psicologico, al fine di integrarli in prima persona nel progetto assistenziale elaborato dall'equipe domiciliare;

2) A tal fine l'Associazione si prefigge lo svolgimento di svariate attività quali:

- farsi carico dei reali bisogni del paziente e della famiglia ed affrontarli con competenza e professionalità;
- collaborare con ospedali, distretti territoriali, medici di base, altre organizzazioni di volontariato;
- fissare riunioni periodiche di verifica dell'attività svolta, di ricerca e statistica;
- organizzare seminari, dibattiti, manifestazioni a carattere scientifico e culturale per affrontare il tema del dolore, la sofferenza, la morte e le cure palliative;
- promuovere incontri di aggiornamento permanente per il personale operante;
- pubblicizzare l'attività dell'Associazione con l'edizione di un giornalino periodico che informi sugli scopi, organizzazione, strutturazione dell'Associazione stessa.
- essere di supporto ai familiari ed al paziente dando la possibilità a quest'ultimo di vivere serenamente e dignitosamente i suoi ultimi momenti di vita nella propria casa vicino alle persone che ama;
- favorire la promozione e l'aggiornamento professionale degli operatori nel campo delle cure domiciliari palliative.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere sol-

tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 3 VOLONTARIATO E LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da:

- contributi volontari degli associati;
- quote associative
- beni mobili ed immobili che diverranno, a qualunque titolo, di proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- contributi dello Stato di Enti ed Istituzioni Pubbliche.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio e, previa approvazione da parte del Collegio dei Revisori, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea insieme alla propria relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio.

L'Associazione tiene le prescritte scritture contabili e redige i bilanci sociali secondo le disposizioni di legge ed in particolar modo secondo quanto espressamente stabilito nel Codice del Terzo Settore e dai suoi decreti attuativi.

ART. 6 - ASSOCIATI

1) Sono associati le persone che verseranno, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

2) Gli associati (fondatori o no) si distinguono in:

- ordinari: sono coloro che corrispondono la quota sociale nella misura stabilita dall'assemblea;
- sostenitori: sono coloro i quali corrispondono la quota sociale in misura almeno doppia di quella stabilita dall'assemblea.
- onorari: sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualità,

anche senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendoli in grado, per qualità, titoli od attività, di dare all'Associazione contributo di opera e di prestigio;

- benemeriti: sono coloro ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all'Associazione con lasciti, donazioni, od attività personale;

3) La qualità di associato si perde a seguito di:

- decesso;

- dimissioni volontarie;

- mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;

- esclusione, a causa di atti contrastanti con le finalità dell'associazione compiuti dall'associato che in tal modo danneggia moralmente e materialmente l'associazione stessa.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea.

In tal caso è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, al Collegio dei probiviri al quale spetta il pronunciamento del lodo.

Ai sensi dell'articolo 24 ultimo comma Codice Civile, gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 7 - MODALITA' DI ADESIONE

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Aderenti hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di percepire i rimborsi spesa, di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad essere eletto membro degli organi direttivi dell'Associazione ed ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Gli Aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali almeno nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro concordato.

ART. 9 - ORGANI

1) Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente

- il Collegio dei revisori dei conti che opera anche quale organo di controllo

interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

- il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Collegio dei probiviri.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) L'assemblea è l'organo deliberativo fondamentale dell'associazione. Ad essa hanno diritto di intervenire tutti gli aderenti all'associazione per deliberare:

- sul bilancio consuntivo e su quello preventivo che devono essere depositati in copia presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la loro approvazione;

- sugli indirizzi e sui programmi dell'associazione;

- sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- sull'approvazione di un eventuale regolamento;

- sull'estinzione dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;

- su quanto altro viene demandato dalla legge e dal presente Statuto all'organo deliberativo:

2) Essa è convocata dal Presidente con avviso scritto inviato ad ogni singolo socio in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato che non sia componente del Consiglio, mediante delega scritta.

3) Le adunanze dell'Assemblea potranno aver luogo o presso la sede, od in qualsiasi altro luogo, purché nell'ambito della Regione Piemonte.

4) L'assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e, in mancanza di entrambi, dall'associato più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.

Egli verifica preliminarmente la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la verbalizzazione dell'adunanza sottoscrivendo il verbale unitamente al segretario ed agli scrutatori.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio composto da un numero variabile da tre a sette membri eletti dall'assemblea per la durata di tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente il Segretario ed eventualmente Il Presidente onorario.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Determina le quote associative per gli associati ordinari e sostenitori; predisporre il bilancio ed i programmi di lavoro; delibera su ogni questione di

rilevante interesse per l'associazione.

Il Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell'A.S.L. 10 è di diritto membro del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In mancanza di convocazione, che di norma deve avvenire con avviso scritto o a mezzo di comunicazione telefonica, fax o e-mail, il Consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti si dichiarino edotti sugli argomenti da deliberare.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Decade dall'Ufficio il componente che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive.

ART. 12 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è, di diritto, il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, nei casi urgenti, limitatamente ad operazioni di ordinaria amministrazione, può esercitare i poteri del Consiglio, chiedendone ratifica nella prima riunione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

ART. 13 - IL SEGRETARIO

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e provvede all'espletamento delle pratiche inerenti. Assiste alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle adunanze dell'Assemblea redigendone i relativi verbali. Riceve e trasmette al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte effettuate dai soci, che il Consiglio è tenuto ad esaminare dando ad esse risposta verbale o scritta. Evade e firma la corrispondenza di carattere esecutivo, custodisce ed aggiorna i libri ed i documenti contabili il protocollo, il registro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo provvede alla spedizione di circolari. Provvede su delega del Presidente, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese (che sono effettuate a mezzo di regolari ordinativi).

Prende in consegna i beni mobili dell'Associazione, con relativi inventari. Predispose annualmente lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Nell'espletamento delle funzioni di ordine amministrativo e finanziario, al Segretario è affidata la responsabilità del servizio di cassa, della regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle spese dell'Associazione, di queste attribuzioni il Segretario risponde dinanzi al Consiglio Direttivo.

Nell'esecuzione materiale delle sue attività il Segretario può essere coadiuvato da personale volontario (con delibera del Presidente previo parere favorevole del Consiglio).

Il Presidente ed il Segretario vengono coadiuvati da membri dell'Associazione anche non Consiglieri, ai quali (con delibera del Presidente) vengono delegati incarichi e compiti.

I bilanci sociali sono consultabili da chi ne abbia un interesse dimostrabile e ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri nominati dall'Assemblea ogni due esercizi.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

ART. 15 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

ART. 16 - IL DIRETTORE TECNICO

Il Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell'A.S.L. 10 è organo di consulenza ed è responsabile degli indirizzi tecnico-sanitari dell'assistenza.

Collabora alla formulazione ed alla definizione degli obiettivi dell'Associazione e delle direttive necessarie per la loro realizzazione.

Provvede alla valutazione del contenuto scientifico delle attività dell'associazione in armonia con i fini statutari.

ART. 17 - DURATA DELLE CARICHE

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per non più di tre volte.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 18 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone, scelte dall'Assemblea tra i non aderenti. Esso elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie insorte tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il lodo sarà inappellabile.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere:

- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

ART. 21 - SCIoglimento E MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le proposte di modifica del presente statuto e la proposta di scioglimento dell'Associazione, con la conseguente nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio, saranno dal Consiglio sottoposte al voto dell'Assemblea secondo le modalità previste nell'articolo 10 del presente Statuto, fermo restando che i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad organizzazioni di volontariato operanti in settore

identico od analogo a quello dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità previo parere positivo dell'Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore e secondo le modalità dalla stessa norma determinate, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Pinerolo, trenta maggio duemiladiciannove.

F.TI: Giovanni VAGLIENTI

Alberto OCCELLI Notaio

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.
Impiega numero pagine 12 (dodici)
Pinerolo, lì 24 giugno 2019